

Codice A1607C

D.D. 18 settembre 2024, n. 711

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 COMUNE DI CALAMANDRANA (AT) - Intervento:
Ampliamento fabbricato produttivo esistente sito in Frazione San Vito, 78, N.C.F: foglio 7,
mappale 149, sub 5. - Autorizzazione Paesaggistica.**



ATTO DD 711/A1607C/2024

DEL 18/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146 Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 COMUNE DI CALAMANDRANA (AT) – Intervento: Ampliamento fabbricato produttivo esistente sito in Frazione San Vito, 78, N.C.F: foglio 7, mappale 149, sub 5. - Autorizzazione Paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis* pervenuta dal Comune di Calamandrana (AT) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146

del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del

quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

caterina.silva@regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/625/2024A/A1600A

Rif. n. 96351/A1607C del 24/05/2024

124880/A1607C dell'11/07/2024

124881/A1607C dell'11/07/2024

RELAZIONE

Oggetto: PRATICA SUAP n. 196/2024

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

Comune: CALAMANDRANA (AT)

Intervento: Ampliamento fabbricato produttivo esistente sito in Frazione San Vito 78, N.C.F. foglio 7, mappale 149, sub 5

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di CALAMANDRANA (AT) in data 24/05/2024, con nota prot. 802 del 24/05/2024, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi trasmessi a mezzo PEC dallo Sportello Unico con prot. 1141 del 10/07/2024 ed acquisiti in data 11/07/2024,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione, in un'area dichiarata a destinazione industriale, ove sono collocati gli stabilimenti operanti nell'ambito dei servizi e della meccanica presenti in zona, in posizione decentrata rispetto all'abitato, di un nuovo fabbricato ad uso capannone, in affiancamento al fabbricato produttivo esistente, per una volumetria in progetto pari a mc 90498,40 e superficie di pavimento pari a mq 4456,90;

dalla documentazione integrativa si apprende che sulla copertura del nuovo fabbricato è prevista l'installazione di un impianto fotovoltaico da circa 300kw/h,

gli interventi previsti si collocano in un più vasto contesto caratterizzato, nella zona di fondovalle, da insediamenti produttivi serviti dalla viabilità provinciale; tale contesto è compreso nella buffer zone del sito denominato "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO),

la relazione paesaggistica, così come integrata a Luglio 2024, precisa inoltre che le aree oggetto di intervento risultano assoggettate a tutela paesaggistica in quanto ricadenti all'interno della fascia spondale di un corso d'acqua (Rio "Molinello"), ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del D.lgs. 42/2004,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett. c) del D.lgs 42/2004,

considerato che gli interventi per cui viene ora richiesta autorizzazione costituiscono un completamento dell'edificio esistente, all'interno dell'insediamento specialistico in fondovalle, conseguentemente a processi di accorpamento e dismissione tra stabilimenti del Gruppo industriale di appartenenza della ditta richiedente,

preso atto che l'altezza di circa 20 mt prevista per il volume in ampliamento dello stabilimento è connessa alla tipologia di processo produttivo da ospitare (produzione di vasche di grandi dimensioni in acciaio per la filiera del vino), che non permette di lavorare ad altezze interne minori, rendendo conseguentemente non praticabile l'ipotesi di una diversa e più articolata distribuzione planivolumetrica

dell'ampliamento stesso, pur nel rispetto delle indicazioni dello strumento urbanistico finalizzate a garantire maggiore sicurezza in caso di esondazioni,

considerato peraltro che la configurazione planivolumetrica proposta e confermata consente di assolvere efficacemente alla salvaguardia della più ampia fascia di tutela paesaggistica, all'interno della zona fluviale allargata del Torrente Belbo, concentrando l'edificato su una superficie minore e riducendo l'impermeabilizzazione, grazie anche alla contestuale previsione di una pavimentazione drenante affiancata alla fascia vegetata esistente lato nord-est,

considerato al contempo che la consistenza massiva e lo sviluppo in altezza dell'addizione risultano mitigate mediante l'impiego di tipologie costruttive che per forma e materiali risultano coerenti con quelle del fabbricato esistente, nonché mediante l'impiego di cromie per la finitura superficiale - anch'esse uniformate a quelle dei volumi già esistenti - di tonalità coerenti con quelle dell'ambito collinare circostante, così integrando un edificato di qualità ed evitando alterazioni percettive significative dell'immagine consolidata del contesto paesaggistico rispetto ai principali punti di percezione visiva situati sui rilevati collinari limitrofi,

considerato dunque che l'ampliamento non risulta incidere sulla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari con i relativi appezzamenti vitati che caratterizzano la buffer zone del Sito UNESCO, con cui si allinea prospetticamente, e che lo stesso presenta attenzione alla qualità del nuovo edificato, auspicabilmente replicabile per gli interventi riguardanti l'ambito produttivo in cui si colloca, laddove è necessario conciliare le esigenze dell'industria vinicola e meccanica con le caratteristiche di un territorio dalle riconosciute caratteristiche morfologiche e ambientali,

considerato pertanto che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., prescrivendo che:

- venga previsto, come ipotizzato nella Relazione Paesaggistica integrata, il rinfoltimento ovvero l'estensione, ove assente, della vegetazione lungo i bordi nord-est e sud-ovest del lotto, in particolare lungo la viabilità di penetrazione a confine con gli stabilimenti limitrofi nonché lato linea ferroviaria storica, per migliorare ulteriormente la percezione visiva anche da punti di visuale posti lungo le direttrici di collegamento quale la viabilità provinciale, evidenziata nella Tavola P4 del Ppr come elemento di criticità lineare
- per la pavimentazione drenante venga valutata - compatibilmente con l'utilizzo delle aree esterne - la realizzazione di un grigliato erboso
- i pannelli fotovoltaici presenti in copertura vengano scelti con colorazioni scure, opache e non riflettenti, allo scopo di attenuarne la percezione visiva da punti o percorsi presenti sui rilievi collinari circostanti.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Paesaggistica Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.010_0.240515_RELAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
2	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 paesaggio (Planimetria del verde - Prospetto con materiali) Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.040_0.PAE_tavola 1.pdf.p7m
3	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 per permesso di costruire (Estratto di mappa - Estratto di P.R.G. - Planimetria generale - Conteggi) Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.040_3.ARC_tavola 1.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico: Tav. 2 paesaggio (Inquadramento fotografico stato di fatto) Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.040_1.PAE_tavola 2.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico: Tav. 2 per permesso di costruire (Inquadramento fotografico stato di fatto) Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.040_4.ARC_tavola 2.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico: Tav. 3 paesaggio (Fotoinserimenti) Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.040_2.PAE_tavola 3.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico: Tav. 3 per permesso di costruire (Planimetria dello fabbricato esistente e dell'ampliamento - Prospetti e sezioni dello stato di fatto e dell'ampliamento - Conteggi dei rapporti aero-illuminanti) Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.040_5.ARC_tavola 3.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico: Tav. 4 per permesso di costruire (Planimetria dell'ampliamento del fabbricato esistente - Prospetti e sezioni dell'ampliamento) Maggio 2024</i>	[REDACTED]-29032024-1135.040_6.ARC_tavola 4.pdf.p7m

9	<i>Relazione esplicativa a firma del progettista in merito al progetto ed al contenuto delle integrazioni</i>	relazione integrativa [REDACTED].pdf.p7m
10	<i>Relazione Paesaggistica integrazione Luglio 2024</i>	relazione paesaggistica integrativa.pdf.p7m
11	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 paesaggio (Planimetria del verde - Prospetto con materiali) integrazione Luglio 2024</i>	PAE_tavola 1 integrativa.pdf.p7m
12	<i>Elaborato grafico: Tav. 1 per permesso di costruire (Estratto di mappa - Estratto di P.R.G. - Planimetria generale - Conteggi) integrazione Luglio 2024</i>	ARC_tavola 1 integrativa.pdf.p7m
13	<i>Elaborato grafico: Tav. 4 paesaggio (Fotoinserimenti) integrazione Luglio 2024</i>	PAE_tavola 4 integrativa.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)